

In evidenza



Notizie *Flash*

Publicato il regolamento sull'asseverazione dei contratti di rete



Accertamento e Verifiche

Come dimostrare la simulazione di un atto nell'accertamento redditometrico



Istituti deflattivi e Contenzioso Fiscale

Violazioni fiscali e responsabilità del professionista

Sommario



Notizie *Flash*

- Pubblicato il regolamento sull'asseverazione dei contratti di rete pag.4
- *Bonus* tessile, fissata al 25% la percentuale di risparmio pag.4
- In Gazzetta il decreto attuativo sulle fonti rinnovabili pag.4
- Le nuove regole sulla certificazione energetica spiegate da Confedilizia pag.5
- Compensazioni crediti Iva. Al Centro operativo di Venezia le attività di controllo e recupero pag.5
- *Reverse charge*: chiarimenti su cellulari e dispositivi a circuito integrato pag.5
- Esonero dalla presentazione del 730: chiarimenti sulla prima casa pag.5
- I codici tributo per sanzioni e interessi sui contratti di *leasing* immobiliare pag.6
- I correttivi da apportare agli studi di settore: l'ok della Commissione pag.6
- Impatto *outlet* sul territorio: aggiornati i coefficienti per la stima dei ricavi presunti pag.6
- Sportello Unico delle imprese: presentazione *on line* e cartacea pag.6
- Nuove disposizioni per l'iscrizione al REA dell'impresa individuale pag.6
- L'avvenuta notifica dell'accertamento si può provare per la prima volta in appello pag.7
- Accertamento presso l'abitazione-studio: illegittimo senza autorizzazione del PM pag.7
- I movimenti del socio sul conto aziendale devono sempre essere giustificati pag.7
- Il consumo di caffè non basta a confermare la legittimità dell'accertamento pag.7
- Prima casa: il trasferimento di residenza può avvenire entro tre anni dal riacquisto pag.7
- Agevolazioni sulle imposte anche per il trasferimento di beni immobili in zona B pag.8
- Il *trust* non evita il sequestro penale pag.8
- Per le quotate nuovi termini per convocare l'assemblea slegati dallo statuto pag.8
- La prassi del Registro Imprese sul recesso nella Srl e sul trasferimento di sede pag.9
- Aggiornamento controllo *transfer pricing* e F24 telematici pag.9



Focus di pratica professionale

- [La decadenza dall'agevolazione prima casa: osservatorio sulla giurisprudenza e sulla prassi amministrativa](#) pag.10



Accertamento e Verifiche

- [Come dimostrare la simulazione di un atto nell'accertamento redditometrico](#)

pag.15



Fisco e Estero

- [Catering e cessione d'alimenti: la Corte Ue fissa le differenze](#)

pag.18



I contratti d'impresa

- [Il differente trattamento fiscale delle operazioni di factoring e di recupero crediti](#)

pag.22



Istituti deflattivi e Contenzioso Fiscale

- [Violazioni fiscali e responsabilità del professionista](#)

pag.27



Master in 6 giornate a numero chiuso (disposizione a banchi)

Orario: Venerdì: 09:30 - 13:00 / 14:00 - 19:00

MASTER PER CONCILIATORI PROFESSIONISTI IN MATERIA CIVILE E COOMERCIALE

MODENA dal 12 aprile 2011
Hotel Real Fini

GENOVA dal 15 aprile 2011
Novotel Genova Ovest

MILANO III ED. dal 13 aprile 2011
Hotel Michelangelo

LATINA dal 19 aprile 2011
Park Hotel Latina

TORINO II ED. dal 14 aprile 2011
Hotel NH Ligure

VICENZA dal 04 maggio 2011
Hotel West



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 1.125,00 + IVA 20%

(Comprensiva di coffee break)

Sconto 20% per possessori Privilege Card

OFFERTA SPECIALE

Per partecipanti con meno di 35 anni
e per chi si iscrive 20 giorni prima
della data di inizio del corso

€ 925,00 + IVA 20%

(Comprensiva di coffee break)

Offerta non cumulabile con lo sconto Privilege Card

Per maggiori informazioni

[Clicca qui](#)

Per maggiori informazioni sugli altri Master Euroconference visita www.euroconference.it



Notizie flash

AGEVOLAZIONI – INCENTIVI – FINANZIAMENTI

[Ministero Finanze](#)
[decreto](#)
[25/02/11](#)
[G.U.](#)
[31/03/11](#)
[n.74](#)



Publicato il regolamento sull'asseverazione dei contratti di rete

Con **decreto del 25 febbraio 2011**, Pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n.74 del 31 marzo 2011** il Ministero delle Finanze ha definito le modalità e gli organi abilitati all'asseverazione del programma comune di rete e i relativi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'asseverazione costituisce, infatti, condizione necessaria per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti per la fruizione dell'incentivo fiscale previsto dall'art. 42, co.2-*quater* del D.L. n.78/10.

Sui contratti di rete si vedano i contributi pubblicati in La Circolare Tributaria n.10_11, pag.11 e ss. e n.12_11, pag.22 e ss..

[Agenzia Entrate](#)
[provvedimento](#)
[24/03/11](#)



Bonus tessile, fissata al 25% la percentuale di risparmio

Si attesta al 25% la quota di risparmio di imposta ottenibile con il bonus tessile. Più precisamente, ogni azienda potrà beneficiare nel modello Unico 2011 di un risparmio pari al 25,1903% dell'importo richiesto nell'istanza CRT. Con un **provvedimento del 24 marzo**, l'Agenzia delle Entrate fissa la percentuale ammessa per l'incentivo riservato dalla Tremonti *quater* (D.L. n.40/10) alle imprese del settore tessile e dell'abbigliamento che investono in attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di prototipi e campionari. Uno sconto calcolato facendo il rapporto tra il totale delle risorse stanziato dalla norma pari a settanta milioni di euro, e l'importo del risparmio d'imposta complessivamente richiesto al Fisco con le comunicazioni CRT, che al 31 dicembre scorso ha toccato quota €277.884.229. Il provvedimento precisa, inoltre, che nel calcolo della percentuale non si è tenuto conto delle somme che superano il tetto massimo di €500.000 di risparmio fiscale per ogni impresa richiamato dal D.L. n.40/10.

EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

[D.Lgs.](#)
[3/03/11](#)
[n.28](#)
[G.U.](#)
[28/03/11](#)
[n.71](#)
[S.O. n.81](#)




In Gazzetta il decreto attuativo sulle fonti rinnovabili

È stato pubblicato nel **S.O. n.81 alla G.U. n. 71 del 28 marzo 2011**, il **D.Lgs. n.28 del 3 marzo 2011**, che attua la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento è in vigore dal 29 marzo 2011.


In particolare, sulla certificazione energetica degli edifici, il decreto prevede due modifiche di rilievo in tema di compravendita e locazione (ai co.2-*ter* e 2-*quater* dell'art.6 del D.Lgs. n.192/05), ossia:


- ▶ l'inserimento immediato di un'apposita clausola, con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica
- ▶ nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita dovranno riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

Nel prossimo numero verrà pubblicata una sintesi sinottica delle principali novità.


<p>Confedilizia circolare 29/03/11</p> 	<p>Le nuove regole sulla certificazione energetica spiegate da Confedilizia</p> <p>Confedilizia, con la circolare del 29 marzo 2011, fornisce alcune interpretazioni sulle modifiche apportate dal D.Lgs. n.28/11 alle norme in materia di certificazione energetica degli edifici. Il documento ritiene che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ pur con tutte le cautele del caso, le disposizioni di cui al nuovo comma 2-ter dell'art.6 del D.Lgs. n.192/05 prevalgono sulla normativa regionale; ▶ resta confermata la possibilità di ricorrere, in sede di trasferimento oneroso dell'immobile all'autodichiarazione, quale alternativa alla dotazione dell'attestato di certificazione energetica; ▶ l'assenza della clausola ora prevista non produce la nullità del contratto. <p>Infine Confedilizia evidenzia che, comunque, non sono previste sanzioni in caso di violazione.</p>
--	---

IVA

<p>Agenzia Entrate provvedimento 30/03/11</p> 	<p>Compensazioni crediti Iva. Al Centro operativo di Venezia le attività di controllo e recupero</p> <p>La macchina dei controlli sulle irregolarità nelle compensazioni Iva commesse a partire dal prossimo 1° aprile si sposta a Venezia. Con un provvedimento del 30 marzo, il direttore delle Entrate attribuisce al Centro operativo del capoluogo veneto le attività di verifica sui crediti Iva annuali e infrannuali di importo superiore a €10.000 e compensati senza usare i servizi telematici dell'Agenzia. Accanto a questa competenza, il Centro emetterà anche gli atti di recupero degli stessi crediti e gestirà i versamenti in sede di acquiescenza e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Il decreto anticrisi 2009 (D.L. n.78/09), infatti, ha previsto che dall'inizio del 2010 le compensazioni di crediti Iva sopra i dieci mila euro possono essere fatte solo a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale o dell'istanza trimestrale da cui scaturiscono i crediti stessi.</p>
--	--

<p>R.M. 31/03/11 n.36</p> 	<p>Reverse charge: chiarimenti su cellulari e dispositivi a circuito integrato</p> <p>Il <i>reverse charge</i> sui telefoni cellulari non si applica né nelle cessioni al dettaglio né quando la cessione dell'apparecchio è accessoria alla fornitura del "traffico telefonico". Inoltre l'inversione contabile non si estende agli accessori dei telefoni cellulari se ceduti separatamente dall'operazione principale di cessione del telefono cellulare. Per quanto riguarda la cessione di tutti i "dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione", l'inversione si applica anche nelle cessioni di beni destinati ad essere installati in apparati analoghi ai <i>personal computer</i>, quali ad esempio i <i>server</i> aziendali. Sono questi i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.36 del 31 marzo sull'obbligo di applicare il <i>reverse charge</i> alla cessione di telefoni cellulari e microprocessori, in vigore dal prossimo 1° aprile, che completa il quadro interpretativo iniziato con la C.M. n.59/E/10.</p>
---	---

DICHIARAZIONI E MODULISTICA

<p>R.M. 25/03/11 n.35</p> 	<p>Esonero dalla presentazione del 730: chiarimenti sulla prima casa</p> <p>Il reddito che deriva dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze concorre al raggiungimento del limite di 500 euro previsto per avere diritto all'esonero dalla presentazione del 730 in presenza di redditi derivanti solo da terreni e fabbricati. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.35/E del 25 marzo.</p>
---	---

CODICI TRIBUTO

[R.M.](#)
[31/03/11](#)
[n.37](#)



I codici tributo per sanzioni e interessi sui contratti di *leasing* immobiliare

L'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n.37 del 31 marzo** ha istituito due nuovi codici tributo - 8930 e 1999 - per consentire il versamento tramite F24 delle somme a titolo di sanzione ed interessi sui contratti di *leasing* immobiliare:

STUDI DI SETTORE

[Commissione](#)
[Studi di settore](#)
[documento](#)
[31/03/11](#)
[Sito Web](#)



I correttivi da apportare agli studi di settore: l'ok della Commissione

La Commissione degli esperti sugli studi di settore nella **riunione del 31 marzo** ha esaminato i risultati di Unico 2010 e ha reso note le linee guida per i nuovi correttivi. Sono state individuate tre tipologie di interventi: analisi di normalità economica; correttivi congiunturali di settore e correttivi congiunturali individuali. Con specifico riferimento al settore delle professioni, è stato confermato un meccanismo di adattamento delle risultanze, derivanti dall'applicazione dello studio, al fine di cogliere il fenomeno dei ritardati o mancati pagamenti da parte dei clienti, più accentuato in periodo di crisi. Un'analisi aggiuntiva andrà predisposta per verificare eventuali riduzioni del livello delle tariffe applicate nel 2010. Infine la Commissione ha giudicato di fondamentale importanza la segnalazione nell'apposito riquadro delle annotazioni del modello studi, da parte dello stesso contribuente o dell'intermediario che lo assiste, delle motivazioni che possono giustificare un risultato inferiore rispetto a quello proposto dallo studio integrato con gli interventi correttivi.

[Ministero Finanze](#)
[decreto](#)
[22/03/11 G.U.](#)
[31/03/11](#)
[n.74](#)



Impatto *outlet* sul territorio: aggiornati i coefficienti per la stima dei ricavi presunti

Con il **decreto del Ministero delle Finanze del 22 marzo 2011**, pubblicato in **G.U. n.74 del 31 marzo**, sono stati aggiornati al 2010 i coefficienti per differenziare l'applicazione dello studio di settore "VM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori". Lo studio, elaborato nel 2009, si caratterizza per contenere dei correttivi che tengono in considerazione, ai fini della stima dei ricavi presunti, la distanza dell'attività dal *Factory outlet center* (Foc) più vicino, in modo da valutare i possibili effetti discorsivi, dovuti al crescente fenomeno della concorrenza degli *outlet*, nel commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature.

REGISTRO IMPRESE

[Ministero Sviluppo](#)
[Economico e](#)
[Semplificazione](#)
[Normativa](#)
[circolare](#)
[25/03/11](#)



Sportello Unico delle imprese: presentazione *on line* e cartacea

Con una **circolare del 25 marzo**, a firma congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico e della Semplificazione Normativa, è stata concessa una moratoria per i Comuni che ancora non hanno messo a regime la sola modalità di invio telematico allo Sportello unico per le attività produttive (Suap), in attuazione dell'impresa in un giorno. La richiesta di un periodo di tolleranza è arrivata dall'Anci. Per i Comuni che non sono in grado di operare in modalità esclusivamente telematica, quindi, permane la possibilità di presentare la documentazione in modalità cartacea.






[Ministero Sviluppo](#)
[Economico](#)
[circolare](#)
[24/03/11](#)
[n.3641](#)



Nuove disposizioni per l'iscrizione al REA dell'impresa individuale

A seguito dell'introduzione della procedura "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa" l'impresa individuale può essere iscritta inattiva nel Registro delle imprese. Inoltre, sempre ai fini dell'avvio dell'impresa individuale, assume valore giuridico anche il dato "attività dell'impresa" e va iscritto come il dato "oggetto dell'impresa" al Registro. La "data inizio attività" diventa invece un dato autonomo che permette di distinguere tra i due momenti della semplice iscrizione e dell'avvio concreto dell'attività. Sono questi i principali chiarimenti forniti in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **circolare n.3641 del 24 marzo**.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

<p>Cassazione sentenza 25/03/11 n.6921</p> 	<p>L'avvenuta notifica dell'accertamento si può provare per la prima volta in appello L'Amministrazione Finanziaria può provare per la prima volta l'avvenuta notifica dell'accertamento anche in appello, senza che questo costituisca un'eccezione processuale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.6921 del 25 marzo spiegando che: <i>"le contrarie allegazioni dell'ufficio volte ad affermare l'avvenuta notifica degli atti presupposti si limitano alla mera indicazione di un fatto già acquisito al giudizio in quanto non introducono alcun elemento nuovo di indagine rispetto a quelli già introdotti nel giudizio con il ricorso introduttivo"</i>. I giudici hanno inoltre ribadito che: <i>"nel contenzioso tributario costituisce eccezione in senso stretto lo strumento processuale attraverso il quale si faccia valere l'atto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, non potendo essere considerata tale – e non comportando pertanto il divieto di sollevare eccezioni nuove in appello, posto all'art.57 del D.Lgs. n.546/92 – la nuova deduzione, in grado di appello, di cosiddette eccezioni improprie, o mere difese, in quanto dirette a sollecitare il rilievo d'ufficio da parte del giudice, della inesistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio"</i>.</p>
<p>Cassazione sentenza 25/03/11 n.6908</p> 	<p>Accertamento presso l'abitazione-studio: illegittimo senza autorizzazione del PM Senza l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica è illegittima l'acquisizione di documentazione per accertamenti fiscali presso l'abitazione-studio del professionista. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.6908 del 25 marzo, precisando che non essendo contestato dalle parti che il commercialista avesse la residenza in quel luogo, sussiste la violazione dell'art.52, co.2, DPR n.633/72.</p>
<p>Cassazione sentenza 25/03/11 n.6906</p> 	<p>I movimenti del socio sul conto aziendale devono sempre essere giustificati I prelevamenti e i versamenti sul conto corrente dell'impresa sono considerati ulteriori ricavi e come tali inclusi nel reddito imponibile e non deducibili dalla società, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n.6906 del 25 marzo, secondo cui <i>"nel processo tributario, nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti"</i>.</p>
<p>Cassazione ordinanza 29/03/11 n.7158</p> 	<p>Il consumo di caffè non basta a confermare la legittimità dell'accertamento L'accertamento induttivo non è valido se nella ricostruzione dei ricavi desunta dal consumo di caffè non si tiene conto anche del prezzo dei pasti inferiore alla media risultante dalle ricevute di pagamento esibite. Per questo motivo con l'ordinanza n.7158 del 29 marzo la Cassazione ha accolto il ricorso di un ristoratore che aveva contestato all'Amministrazione Finanziaria il vizio di motivazione.</p>
<p>CTR Lazio sentenza 29/11/10 n.282/22/10</p> 	<p>Prima casa: il trasferimento di residenza può avvenire entro tre anni dal riacquisto Il contribuente che riacquista l'abitazione "prima-casa" entro un anno, ha poi a disposizione tre anni per trasferirvi la residenza senza perdere il diritto ai benefici. Lo ha stabilito la CTR del Lazio con la sentenza n.282/22/10 del 29 novembre 2010, facendo coincidere il termine per l'utilizzo dell'immobile come abitazione principale con il termine assegnato all'Ufficio per procedere alla liquidazione delle normali imposte di registro (ex art.76, co.2, DPR 131/86).</p>

[CTR Lazio
sentenza
12/01/11
n.24/01/11](#)



Agevolazioni sulle imposte anche per il trasferimento di beni immobili in zona B
Ai trasferimenti di beni immobili per i quali in base al PRG sia stata possibile l'edificazione senza necessità di uno strumento attuativo, perché situati in zona B (di completamento), si applicano le stesse agevolazioni (ossia, l'imposta di registro dell'1% e imposte ipo-catastali in misura fissa, ex art.33, co.3, L. n.388/00) previste per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati (PPE). Sono queste le conclusioni cui è giunta la CTR del Lazio con la **sentenza n.24/01/11 del 12 gennaio**.

Sul tema si veda l'approfondimento a pag.9.

CONTRATTI

[Cassazione
sentenza
30/03/11
n.13276](#)



Il trust non evita il sequestro penale

Il tribunale può disporre la confisca per equivalente dei beni dell'indagato anche se questi sono stati conferiti in un *trust* ed in un periodo precedente all'indagine penale, qualora tale negozio sia stato posto in essere in frode ai diritti dei creditori. Lo ha stabilito la Sezione Penale della Cassazione con la **sentenza n.13276 del 30 marzo**, secondo cui nel caso di specie il *trust* sarebbe stato un mero espediente giuridico posto in essere al fine precipuo di tenere distinti i beni conferiti dal proprio patrimonio personale, di fatto però mantenendo la disponibilità di tali beni, in quanto l'indagato era egli stesso *trustee*, ossia soggetto fiduciario incaricato della gestione (in definitiva, fiduciario di sé stesso), senza vincolo di sorta od obbligo di giustificare i propri poteri, dunque al di là di qualsivoglia controllo da parte dei beneficiari.

DIRITTO SOCIETARIO

Per le quotate nuovi termini per convocare l'assemblea slegati dallo statuto

È stato pubblicato sulla **G.U. n.70 del 26/03/11** ed è in vigore dal 27 marzo 2011, il **D.L. n.26 del 25 marzo 2011**, *c.d. decreto "anti-scalate"*, che dispone "misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali". Di seguito si riportano le principali indicazioni.

- ▶ Le società alle quali si applica l'art.154-ter, D.Lgs. n.58/98 (Tuf) possono convocare l'assemblea nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche nel caso in cui tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società. Il Consiglio di amministrazione (o il Consiglio di sorveglianza) delle società quotate ha pertanto la possibilità di prorogare di ulteriori 60 giorni la convocazione delle assemblee.
- ▶ Le società che alla data del 27 marzo 2011 abbiano già pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea annuale, possono convocare l'assemblea, in prima o unica convocazione, a nuova data, purché non sia ancora decorso, con riferimento alla assemblea originariamente convocata, il termine indicato all'art.83-sexies, co.2, del D.Lgs. n.58/98.
- ▶ Qualora l'assemblea sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari, le liste eventualmente già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. Qualora sia stata convocata con il medesimo avviso anche l'assemblea straordinaria, questa può essere parimenti rinviata alla nuova data.

[D.L.
25/03/11
n.26
G.U.
26/03/11 n.70](#)





La prassi del Registro Imprese sul recesso nella Srl e sul trasferimento di sede
L'Osservatorio del diritto societario, formato dai conservatori dei Registri delle imprese della Lombardia e il Comitato regionale notarile lombardo, ha diffuso **tre nuove massime** in materia di prassi del Registro Imprese. La prima prevede che in caso di trasferimento dell'indirizzo della sede secondaria italiana della società estera, la pubblicità nel Registro delle Imprese avviene con il deposito della relativa dichiarazione da parte del preposto della sede secondaria stessa, (che svolge in Italia la funzione di rappresentante stabile della società estera) e, di norma, senza necessità di allegare documentazione. La seconda dispone che la dichiarazione di recesso del socio dalla Srl può essere annotata nel Registro delle imprese, anche se la legge non lo prevede espressamente. La terza, infine, che è soggetto a pubblicità nel Registro Imprese il rimborso della partecipazione del socio di Srl receduto mediante l'utilizzo di riserve disponibili, con conseguente accrescimento delle partecipazioni degli altri soci:

AGGIORNAMENTO SOFTWARE



Aggiornamento controllo *transfer pricing* e F24 telematici

Sono disponibili sul sito *web* delle Entrate:

- **la versione 2.3.0** del 1/04/11 della **procedura di controllo** relativa ai Modelli F24 Telematici;

(Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Versare - F24 - Compilazione e invio - Procedura di controllo)

- **la versione 2.1.2** del 31/03/11 del **modulo di controllo** relativo alle Comunicazioni da Enti Esterni

(Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Comunicare Dati - Comunicazioni Operatori finanziari - Transfer pricing - Compilazione e invio - Procedura di controllo)



Accedi all' Area Riservata



E_mail

Le ricordiamo che all'interno dell'Area riservata è attivo il **nuovo servizio dedicato agli Abbonati** che desiderano offrire suggerimenti, casi di studio e idee su argomenti da approfondire. Gli spunti più interessanti saranno oggetto di discussione nel nostro Comitato scientifico e sviluppati nei prossimi numeri.



La decadenza dall'agevolazione prima casa: osservatorio sulla giurisprudenza e sulla prassi amministrativa

Premessa

Il tema delle c.d. "agevolazioni prima casa", afferente le imposte d'atto dovute in misura ridotta dall'acquirente, è da sempre fonte di dibattito e di problematiche applicative ed interpretative.

Negli ultimi mesi si sono succeduti vari interventi da parte della giurisprudenza tributaria e dell'Amministrazione Finanziaria che meritano di essere qui brevemente riproposti. Quanto ai contenuti dell'agevolazione in commento, gli stessi consistono nell'applicazione dell'imposta di registro nella misura ridotta del 3% e, per gli atti soggetti ad Iva nell'aliquota agevolata del 4%, nonché nell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastali nella misura fissa pari ad €168,00 ciascuna.

Ovviamente, nell'ipotesi in cui l'atto sia soggetto ad Iva (acquisto da impresa), l'imposta di registro si renderà anch'essa dovuta nella misura fissa di €168,00.

Le suddette agevolazioni si applicano, sussistendone le condizioni, anche all'acquisto contestuale o con atto separato, delle eventuali pertinenze afferenti l'immobile ad uso abitativo.

Quanto ai requisiti necessari per poter beneficiare delle suddette agevolazioni nella misura dei tributi indiretti afferenti l'atto di trasferimento dell'immobile, gli stessi sono elencati nella tariffa allegata al Testo unico dell'imposta di registro (DPR n.131/86), all'art.1, nota *II-bis* e possono essere, sinteticamente, elencati come segue:

- l'atto traslativo o costitutivo della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o dell'abitazione, deve essere a titolo oneroso e riguardare "case di abitazione non di lusso"¹;
- l'abitazione deve essere ubicata nel comune in cui l'acquirente ha, o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto, la propria residenza oppure, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività principale oppure, se trasferito all'estero per motivi di lavoro, nel comune in cui si trova la sede o esercita l'attività il soggetto dal quale dipende;
- l'acquirente dichiara nell'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile oggetto di acquisto agevolato;
- l'acquirente dichiara, sempre nell'atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quota, né in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni prima casa.

È importante, inoltre, precisare che se, per errore, le suddette dichiarazioni fossero state omesse nell'atto di compravendita, è possibile rimediare a tale mancanza tramite uno specifico atto integrativo, da redigersi con le stesse forme dell'atto originario, nel quale verranno inserite le dichiarazioni circa la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per fruire delle agevolazioni fiscali in commento.

¹ Le caratteristiche che individuano le abitazioni di lusso sono state individuate nel D.M. del 2/08/69.

La decadenza dalle agevolazioni “prima casa”

Il comma 4, dell’art.1, parte seconda, della tariffa allegata al DPR n.131/86, prevede espressamente una serie di situazioni al verificarsi delle quali il contribuente perde le agevolazioni prima casa applicate nell’atto di acquisto ed è soggetto al pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria nonché di una sovrattassa pari al 30% delle stesse. Stesse conseguenze nelle ipotesi in cui l’atto agevolato fosse stato assoggettato all’Iva nella misura ridotta del 4%.

Le situazioni che comportano la decadenza dei benefici prima casa sono:

dichiarazione mendace resa dal contribuente in atto in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggetti necessari all’ottenimento del beneficio;

mancato trasferimento della residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto agevolato;

trasferimento, sia a titolo oneroso che gratuito, degli immobili acquistati con i benefici prima casa, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto.

Quest’ultima condizione non costituisce decadenza dall’agevolazione qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i suddetti benefici, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale². Secondo il disposto contenuto nel secondo comma dell’art.76 del DPR n.131/86, l’accertamento dell’intervenuta decadenza di una o più delle condizioni necessarie per la fruizione dell’agevolazione prima casa deve essere effettuato dall’ufficio nel termine di decadenza di tre anni.

Tale termine di decadenza dell’azione dell’ufficio è di tipo “mobile”. Inizia cioè a decorrere o dalla data di registrazione dell’atto o dal momento, successivo, in cui si sarebbero dovuti verificare alcuni presupposti oggettivi o soggettivi relativi all’agevolazione in commento.

I recenti interventi della giurisprudenza e di prassi amministrativa

Come abbiamo già precisato, sulla complessa ed intricata problematica della spettanza delle agevolazioni prima casa e sulla decadenza dei benefici stessi si sono recentemente registrati interventi importanti sia da parte della Corte di Cassazione sia da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, si tratta dei seguenti interventi:

- ordinanza n.3507 dell’11 febbraio 2011 della Corte di Cassazione;
- ordinanza n.3500 dell’11 febbraio 2011 della Corte di Cassazione;
- ordinanza n.3782 del 15 febbraio 2011 della Corte di Cassazione;
- R.M. n.33/E del 15 marzo 2011.

Il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza è di natura sollecitatoria

Secondo la Corte di Cassazione ([ordinanza n.3507/2011](#)), se il mancato trasferimento della residenza nei diciotto mesi dalla stipula dell’atto è dovuto ad un “impedimento oggettivo sopravvenuto”, l’ufficio non può revocare i benefici prima casa.

La decisione della Cassazione, richiamandosi anche ad altri interventi precedenti³, ritiene dunque illegittimo il provvedimento dell’ufficio che invoca la decadenza dai benefici prima casa nei confronti dei contribuenti che, “...pur avendone fatto formale richiesta al momento dell’acquisto dell’immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile stesso”.

² In questa ipotesi, secondo la CTR Lazio (sentenza n.282/22/10) il termine a disposizione del contribuente per trasferire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile oggetto di riacquisto sarebbe, nel silenzio della norma, addirittura di 36 mesi. Si veda al proposito B. e N.Fuoco “Casa, tempi lunghi” in ItaliaOggi del 29/03/11, pag.22.

³ Cass., sent. n.18077/02 e 8377/01.

Per i giudici di legittimità dunque, ed è questo il passaggio più importante dell'ordinanza in commento,

“alla stregua del quadro normativo di riferimento e dei richiamati principi, al termine valorizzato in ricorso, avente carattere meramente sollecitatorio, non può riconoscersi natura perentoria, cui riconnettere la decadenza dell'effetto...”.

Se, dunque, il contribuente ha trasferito la residenza dopo il decorso del termine dei diciotto mesi dall'atto di acquisto, ma ciò è dipeso da un impedimento oggettivo sopravvenuto, quale ad esempio un ritardo nelle procedure anagrafiche di trasferimento, i benefici prima casa non possono essere revocati dall'ufficio.

L'attività lavorativa nel comune di ubicazione dell'immobile non fa perdere le agevolazioni

Una decisione per certi versi analoga a quella esaminata in precedenza è contenuta nell'[ordinanza n.3500/11](#) della Corte di Cassazione.

Anche in questo caso, infatti, il trasferimento della residenza anagrafica nel comune ove aveva sede l'immobile oggetto di acquisto agevolato era avvenuto oltre i diciotto mesi previsti dalla norma per una serie di fatti oggettivi lamentati dal contribuente, in particolare a causa di una serie di lavori di ristrutturazione dell'immobile che ne impedivano l'utilizzo, ma, a differenza del caso precedente, qui il contribuente svolgeva attività lavorativa all'interno del suddetto Comune.

🍷 Secondo i giudici della Cassazione, tale ultima circostanza deve ritenersi sufficiente alla permanenza dei benefici prima casa, essendo infatti uno dei presupposti richiesti dalla norma agevolativa proprio quello che l'immobile sia ubicato nel comune ove il contribuente svolge la propria attività principale.

In caso di vendita il termine triennale si allunga di un anno

🍷 Se il contribuente vende, prima del decorso del quinquennio, l'immobile oggetto di acquisto agevolato, il termine di decadenza dell'ufficio decorre non dalla data di cessione bensì dall'anno successivo.

È questo il giudizio espresso dalla Corte di Cassazione con l'[ordinanza n.3782](#) depositata lo scorso 15 febbraio.

La necessità di allungare il termine di decadenza per l'azione di rettifica dell'ufficio nasce dal fatto che la stessa norma agevolativa prevede che la revoca dei benefici prima casa non operi qualora il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

È chiaro, quindi, che se la norma concede un termine ulteriore al contribuente anche l'ufficio dovrà veder slittare in avanti di un eguale lasso temporale il termine decadenziale per l'eventuale azione di recupero.

Sulla base di tali presupposti, pertanto, i giudici di piazza Cavour hanno ritenuto che:


nell'ipotesi di vendita dell'immobile prima del compimento del quinquennio dall'acquisto

“...la decadenza dai benefici non decorre a far data dall'alienazione dell'immobile, ma a far tempo di un anno dalla data di registrazione del secondo atto di compravendita”.

Ed ovviamente, nell'ipotesi in cui il contribuente non proceda all'acquisto entro tale termine di altro immobile, dal decorso infruttuoso di tale ulteriore lasso temporale⁴.

⁴ La decisione in commento è in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato da parte della Corte di legittimità (sentenze n.26180/10; n.12416/10; n.28880/08; n.1196/00).

La bugia di un coerede travolge anche gli altri

 In riferimento alle agevolazioni prima casa in ipotesi di successioni o donazioni in presenza di più eredi o donatari, poiché la legge concede l'accesso ai benefici in presenza di almeno un beneficiario che attesti nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione, il possesso dei requisiti richiesti, nel caso di falsa dichiarazione di quest'ultimo, perderanno i benefici sia l'erede o il donatario dichiarante sia tutti gli altri beneficiari. La sanzione, invece, verrà applicata solo nei confronti del dichiarante, essendo quest'ultimo l'unico ad essersi reso colpevole di dichiarazione mendace.

È questo il chiarimento fornito dalle Entrate nella [R.M. n.33/E del 15 marzo 2011](#) in tema di accesso ai benefici prima casa per le imposte ipotecarie e catastali in ipotesi di successioni o donazioni con più eredi o donatari.

Si tratta di una conclusione in linea con la disposizione normativa contenuta nell'art.69, co.3, della L. n.342/00, in base alla quale le imposte ipotecarie e catastali sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso derivanti da successioni o donazioni quando, in capo al beneficiario o, nel caso della pluralità di beneficiari, per almeno uno di essi sussistano le condizioni previste in materia di acquisto della prima casa di abitazione dalla normativa del tributo di registro⁵.

Poiché è sulla base della dichiarazione resa da uno dei coeredi o beneficiari che la legge concede il beneficio anche agli altri soggetti interessati, si legge nel testo della risoluzione,

“...la mendacità della dichiarazione comporta la decadenza non solo in capo al dichiarante, ma anche in capo agli altri coeredi o donatari, mentre la relativa sanzione risulterà applicabile unicamente al beneficiario che si è reso colpevole della dichiarazione mendace”.

Analoghe conseguenze si produrranno anche nell'ipotesi in cui il soggetto dichiarante non provveda al trasferimento, entro i successivi diciotto mesi dall'acquisizione dell'immobile, della sua residenza nel comune ove è ubicato l'immobile oggetto di successione o donazione, oppure proceda alla rivendita dell'immobile prima del compimento del quinquennio, senza procedere al riacquisto entro l'anno di altro immobile con caratteristiche “prima casa”.

A agevolazioni prima casa – situazioni particolari

In conclusione del presente lavoro, può essere utile riepilogare, sinteticamente, alcune situazioni peculiari che si manifestano spesso nella pratica e che devono essere tenute in debita considerazione per verificare la spettanza o meno dei c.d. benefici prima casa.

Il preliminare non basta	⇒	se entro l'anno dalla cessione dell'immobile agevolato il contribuente stipula un contratto preliminare di riacquisto ma non l'atto ad effetto traslativo vero e proprio, la dottrina prevalente ritiene che non sia possibile mantenere i benefici prima casa ⁶ .
La nuda proprietà	⇒	i benefici prima casa spettano anche nel caso in cui l'acquirente o i coniugi acquirenti siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione ubicata nello stesso Comune.
L'abitazione contigua	⇒	le agevolazioni spettano anche nell'ipotesi di acquisto di una o più stanze contigue alla prima casa già posseduta, oppure di due appartamenti attigui destinati a diventare un'unica unità immobiliare non di lusso ⁷ .

⁵ DPR n.131/86, art.1, co.1, quinto periodo della tariffa allegata.

⁶ Sul punto vedi da ultimo A. Busani: “Non basta il preliminare per il credito d'imposta” in Il Sole 24 Ore del 21/03/11, pag.11-12.

L'acquisto in comunione legale



se solo uno dei due coniugi possiede i requisiti per fruire delle agevolazioni prima casa, il beneficio si applicherà solamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso di tali requisiti.

L'abitazione in costruzione



si può beneficiare delle agevolazioni prima casa anche su immobili non ultimati.



Seminario di 1 giornata a numero chiuso (disposizione a banchi) Orario: 09:30 - 13:00 / 14:30 - 18:00

PAGAMENTI INTERNAZIONALI E I NUOVI INCOTERMS 2010

BOLOGNA	ZanHotel Europa	19	aprile	2011
MILANO	Hotel Executive	28	aprile	2011



QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 250,00 + IVA 20%
Sconto del 20% per i possessori della tessera Privilege Club 

Per maggiori informazioni
[Clicca qui](#)

Per maggiori informazioni sugli altri seminari Euroconference visita www.euroconference.it

⁷ Sulla specifica problematica si veda anche il contenuto della R.M. n.142/E/09 dell'Agenzia delle Entrate.



Come dimostrare la simulazione di un atto nell'accertamento redditometrico

Le recenti [sentenze di merito](#) in tema di redditometro che commentiamo in questo breve contributo, si caratterizzano, da un lato, per la peculiarità del caso esaminato ma, nel contempo, evidenziano efficacemente quanto sia ampia la prova contraria che il contribuente può addurre per contestare la fondatezza dell'accertamento presuntivo disciplinato dal comma 4 e ss. dell'art.38 del DPR n.600/73 in tema di redditometro e accertamento sintetico.

Il caso trattato

Nell'accertamento impugnato, l'ufficio aveva rideterminato il reddito del contribuente basandosi:

- ➔ su alcuni elementi posti e base per la determinazione induttiva del reddito complessivo (premio assicurativo, abitazione principale, abitazione secondaria, spese per collaboratori familiari, due autoveicoli);
- ➔ e sulla base della quota di incremento patrimoniale determinabile da un atto di acquisto di quote societarie, per un ammontare complessivo (quietanzato) ben eccedente i 550 mila euro.

L'attribuzione del quinto dell'incremento patrimoniale, relativo all'atto di acquisto delle quote sociali, aveva condotto l'ufficio ad attribuire al contribuente, sulla base del comma 5 dell'art.38 del DPR n.600/73, una quota di reddito presunto annua superiore ai 110 mila euro⁸. Tale elemento, in quanto ricavato da un atto notarile, fruiva evidentemente di un valore probatorio particolarmente forte se si considera che, nel rogito, parte acquirente attestava la quietanza del corrispettivo incassato per il trasferimento del pacchetto partecipativo.

L'opposizione all'avviso di accertamento da parte del ricorrente poggiava sostanzialmente sulla constatazione del fatto che l'atto di compravendita, in realtà, simulava un atto di donazione, con la conseguenza che, in pratica, il prezzo non era mai stato pagato ed ulteriormente, quindi, che non vi era stato alcun incremento patrimoniale.

Tale conclusione era suffragata da una serie di elementi ben circostanziati nell'ambito del ricorso introduttivo:

- ➔ il fatto che, esaminando le movimentazioni finanziarie risultanti dai conti correnti di acquirente e venditore, non risultava traccia di alcun elemento che potesse in concreto far ritenere che il corrispettivo dichiarato in atto fosse stato realmente corrisposto;
- ➔ il fatto che la compravendita era avvenuta per la quasi totalità del prezzo indicato all'interno del medesimo nucleo familiare, atteso che il marito aveva sostanzialmente acquistato le quote della moglie;
- ➔ la constatazione che la cessione di quote era preordinata a creare le condizioni per poter procedere ad un'operazione di fusione per incorporazione della società in altro soggetto giuridico. In tale contesto, parte ricorrente evidenziava che, se si fosse dato luogo alla reale operazione di donazione, si sarebbero potuti potenzialmente opporre

⁸ Nel redditometro di prima generazione, infatti, come è noto, gli incrementi patrimoniali rilevano nella determinazione sintetica del reddito complessivo in quote annuali pari al 20% nell'anno di investimento e nei quattro precedenti. Tale regola è stata ora sostituita, nel redditometro di ultima generazione, con il c.d. "spesometro" che presuppone invece che a qualsiasi spesa sostenuta, a prescindere quindi dalla natura della stessa (corrente o da investimento), debba corrispondere in via presuntiva un altrettanto reddito minimo dichiarato. In linea di principio il redditometro di prima generazione, che pesa le spese per incrementi patrimoniali con le regole dei quinti, è rimasto applicabile fino al 2008 (Unico 2009); il nuovo "spesometro", invece, dovrebbe (in condizionale è d'obbligo) operare dal 2009 (Unico 2010).

problemi di rispetto della quota “legittima”, con la conseguenza che il trasferimento avrebbe potuto essere attaccato in qualsiasi momento dai legittimi eredi dei donanti che nel momento storico vivevano vicende coniugali complesse.

Nel caso di specie, peraltro, vi era una peculiarità che attestava la cautela adottata dal notaio rogante nel caso di specie, e cioè la presenza di testimoni che, come noto, nell'atto di compravendita sono figure giuridicamente contemplate ma di fatto mai utilizzate.

Le sentenze n.48 e n.49 della CTP di Modena depositate il 10 febbraio 2011

La commissione, in entrambe le sentenze, esaminato il caso, ha accolto le argomentazioni del ricorrente riguardo la dedotta simulazione relativa ed ha quindi dichiarato l'illegittimità dell'avviso di accertamento.


Preso atto che la compravendita di quote sociali è stata effettuata tra componenti del medesimo nucleo familiare (appunto i coniugi), i giudici hanno ritenuto che fosse lecito presumere “*che il prezzo non sia stato effettivamente versato*”.

Alla base di questo convincimento, evidentemente, vi è il fatto che, come allegato e provato dal ricorrente:

“nessun incremento patrimoniale si è avuto; la disponibilità di conti correnti (intestati oltretutto ad entrambi i coniugi) non sono mutate; gli investimenti finanziari sostanzialmente collimano con i disinvestimenti; non risultano modificate le consistenze immobiliari; così come non è mutato il valore delle quote di partecipazione in società”.

Inoltre, recita la sentenza:

“la presenza dei testimoni è, tra l'altro, indice rivelatore della preoccupazione avuta di salvaguardare la validità del negozio dissimulato, la donazione simulata dalla vendita, richiedente per la validità, la forma dell'atto pubblico con la presenza di testimoni”.

 In conclusione, quindi, la commissione adita ha ritenuto attendibile la ricostruzione fornita dal ricorrente, superando integralmente il contenuto dell'accertamento fiscale.

Alcuni suggerimenti utili

Non sfuggirà al lettore il particolare interesse che riguarda il caso esaminato.

Non sono infatti infrequenti, nella pratica professionale, i casi in cui proprio per evitare problemi successivi si transita attraverso compravendite simulate, soprattutto quando l'oggetto del trasferimento sconta una tassazione indiretta modesta, per non dire nulla, come avviene per le partecipazioni sociali. In questi casi, peraltro, la solenne forma dell'atto notarile (scrittura privata autenticata) attribuisce all'elemento probatorio utilizzato dall'ufficio una particolare forza, con la conseguenza che è legittimo chiedersi se, ed eventualmente in che modo, il contribuente possa dimostrare la falsità dell'atto simulato e, conseguentemente, l'assenza dell'incremento patrimoniale su cui poggia la ricostruzione del reddito complessivo.

La recente sentenza di merito, a parere di chi scrive, coglie efficacemente:

- da un lato l'intima natura che caratterizza l'accertamento redditometrico;
- e, dall'altro, l'elemento di sufficienza, ai fini dell'emissione dell'avviso di accertamento, dell'elemento obiettivo che, nel caso esaminato, era rappresentato da un (presunto) considerevole investimento.

In passato, anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di occuparsi di casi analoghi, affermando che compete al contribuente l'onere della prova contraria, dimostrando che l'incremento patrimoniale costituito dall'acquisizione di beni non rappresenta il sintomo di concreta effettiva disponibilità economica, rilevante sotto il profilo reddituale, in quanto, a fronte del dato manifesto della stipulazione di un contratto di compravendita, il contratto valido sarebbe quello dissimulato (donazione) con il quale superare l'apparente onerosità.

Tutto ruota, quindi, intorno al concetto di prova contraria che grava, in virtù della previsione legale relativa di cui al comma 5 dell'art.38 del DPR n.600/73, sul contribuente. È infatti costui che è tenuto a dimostrare

“che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto simulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente”⁹.

Acquisito, quindi, il fatto che, a prescindere dalla forma notarile, al contribuente è comunque consentito fornire la prova della simulazione dell'atto, l'interrogativo si sposta su quali possano essere gli elementi utili per convincere un collegio giudicante della sussistenza della causa gratuita in luogo di quella onerosa.

A tal riguardo, a parere di chi scrive, la mera constatazione della circostanza che il negozio sia stato concluso nell'ambito della ristretta cerchia familiare (tra coniugi o tra genitori e figli), non appare sufficiente per vincere la presunzione della provenienza delle somme versate a titolo di prezzo, da redditi non dichiarati. La transazione familiare potrà assumere una valenza indiziaria difensiva non sufficiente, però, ad assolvere all'onere della prova.

Ove però, come nel caso di specie, il contribuente sia nelle condizioni di offrire un'ampia e documentata attestazione, sia pur entro i limiti di una ragionevolezza nella confutazione di un accertamento presuntivo, al giudice non resterà che constatare l'infondatezza delle redditemetro e l'apprezzabilità della tesi difensiva in quanto nessun maggior reddito è stato prodotto.

Da ultimo, un suggerimento che riguarda casi piuttosto diffusi: se il denaro per finanziare l'acquisto del bene proviene da un familiare (si pensi al caso tipico dei genitori che intestano casa ai figli) la soluzione, per evitare problemi di "spesometro" in capo all'acquirente, consiste nel fatto di dichiarare nel contratto da chi proviene il denaro utilizzato nella transazione. L'articolo 1, co. 4-*bis* del D.Lgs. n.346/90 sancisce, infatti, che:

l'imposta di donazione non si applica nei casi di donazioni collegate ad atti concernenti il trasferimento di immobili qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale o dell'Iva.

Anche sul piano civilistico, poi, non si riscontrano problemi in merito alla successiva trasferibilità dell'immobile acquistato dal figlio con i denari donati dai genitori in quanto oggetto della donazione non è il bene (immobile) ma bensì i denari utilizzati per l'acquisto. Resta da gestire solo il tema della donazione, che deve comunque essere rispettosa dei diritti di legittima laddove vi fossero altri eredi¹⁰.

⁹ In tal senso si veda Cass., ord. n.19637 del 24 giugno 2010; sent. n.23252 del 27 ottobre 2006; sent. n.8665 del 17 giugno 2002.

¹⁰ In tal senso si veda A.Busani, "Il denaro donato registrato nell'atto", Il Sole 24 ore del 16 ottobre 2010.



Catering e cessione d'alimenti: la Corte Ue fissa le differenze

La sentenza di riferimento

La Corte di Giustizia della UE - sul presupposto che la sesta direttiva 77/388/CE, come modificata dalla direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1992, 92/111/CE, distingue la "cessione di un bene" dalla "prestazione di servizi" e le assoggetta, in linea di principio, all'aliquota Iva normale fissata da ciascuno Stato membro, autorizzandoli tuttavia ad applicare un'aliquota Iva differenziata per taluni beni, come i prodotti alimentari, a seconda che gli stessi formino oggetto di una prestazione di servizi o di una cessione - con la [sentenza del 10 marzo 2011](#) (nei procedimenti riuniti C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09), ha fissato i principi che devono attendere a detta differenziazione.

Il fatto

Le fattispecie esaminate dalla Corte afferivano a diverse situazioni, inerenti:

1	→	alla vendita nei mercati settimanali di bevande e piatti preparati (in particolare, salsicce e patatine fritte) pronti per il consumo, in tre identici chioschi-bar mobili, con a disposizione un'area protetta affinché le vivande potessero essere consumate in loco;	causa C-497/09
2	→	alla gestione di una sala cinematografica in cui gli spettatori possono acquistare non soltanto dolci e bibite, ma anche porzioni, di varie dimensioni, di pop-corn e di "tortilla chips", da consumare nel foyer o all'interno della sala di proiezione;	causa C-499/09
3	→	alla gestione di vari stand di ristorazione, specificamente destinati al consumo di piatti sul posto nonché uno stand per grigliate, ove si vendevano piatti pronti per il consumo: salsicce alla griglia, salsicce al curry, hot-dog, patatine fritte, bistecche, punte di petto, spiedini, costolette, ecc.;	causa C-501/09
4	→	alla gestione di un servizio di catering (rosticceria a domicilio), con fornitura di piatti ordinati dai clienti in recipienti caldi e chiusi, con messa a disposizione della clientela, su sua richiesta, di stoviglie, posate, tavoli e personale di servizio.	causa C-502/09

Nelle quattro fattispecie il contribuente, ritenendo afferissero tutte a prestazioni di servizio, aveva applicato l'aliquota ridotta, suscitando così la successiva contestazione dell'Amministrazione Finanziaria (nel caso di specie quella tedesca), che, al contrario, le qualificava in sede di controllo quali cessioni, con conseguente applicazione dell'aliquota Iva ordinaria. In tale contesto, il *Bundesfinanzhof* (Corte tributaria federale, Germania), chiamata a dirimere la questione, ha chiesto alla Corte di Giustizia se tali diverse attività di fornitura di vivande o di cibi pronti, destinati al consumo immediato, costituissero una "cessione di beni" o una "prestazione di servizi" e se, nell'ipotesi in cui costituissero una cessione di beni, potevano essere qualificate come vendite di prodotti alimentari.

Le motivazioni

La Corte adita - premesso anzitutto che la sesta direttiva istituisce un sistema comune d'Iva fondato segnatamente su di una definizione uniforme delle operazioni imponibili e che, al fine di determinare se un'operazione complessa unica debba essere qualificata come "cessione di beni" o come "prestazione di servizi", occorre prendere in considerazione tutte le circostanze in cui l'operazione stessa si svolge, per ricercarne gli elementi caratteristici e identificarne gli elementi predominanti - ha rilevato:

In relazione alle cause C-497/09; C/499/09; C-501/09

per quanto riguarda le attività aventi ad oggetto:

- ⇒ la fornitura nei *foyer* dei cinema,
- ⇒ in *stand*,
- ⇒ in chioschi-bar mobili,
- ⇒ in *stand* di ristorazione di salcicce, patatine fritte e altri cibi pronti per essere immediatamente consumati caldi

è elemento predominante la cessione di beni

dal momento che l'attività è costituita dalla cessione di vivande o di cibi pronti per il consumo immediato, essendovi peraltro la preparazione, sommaria e standardizzata, intrinsecamente connessa. Né può essere d'ostacolo la messa a disposizione di installazioni che consentono, a un numero limitato di clienti, di consumare sul posto, assumendo tale presenza un carattere puramente e meramente accessorio e di minore importanza, latitando la fornitura di ulteriori servizi volti a rendere più piacevole il consumo in loco in un ambiente adeguato.

Salvo che:

dal complesso delle operazioni non sia dato ravvisare che gli elementi di prestazione di servizi, che precedono e accompagnano la cessione dei cibi, non siano predominanti.

In relazione alla causa C-502/09

- ⇒ per quel che concerne l'attività di *catering*

costituisce una prestazione di servizi

dal momento che normalmente non si estrinseca nel solo risultato di una semplice preparazione standardizzata, ma, al contrario, contempla anche una componente di prestazione di servizi nettamente più rilevante, richiedendo un lavoro e un *know-how* superiori, quali la creatività nella preparazione delle pietanze e nella presentazione, e comprende elementi che agevolano il consumo dei cibi preparati, nonché elementi che presuppongono un certo intervento umano (quali: fornitura di stoviglie, di posate, di arredi e loro pulizia).

Salvo che:

per i particolari casi in cui il prestatore del *catering* si limiti a una mera consegna di piatti standardizzati, senza alcun altro elemento di servizio supplementare o il caso in cui, per altre particolari circostanze, la consegna dei piatti stessi rappresenti nell'intenzione delle parti l'elemento predominante dell'operazione.

Per quanto infine all'ultima domanda posta, se cioè *“nell'ipotesi che tali attività costituiscano una cessione di beni possono essere qualificate come vendite di prodotti alimentari”*, la Corte – premesso che:

- ➔ in mancanza, nella sesta direttiva, di una definizione della nozione di prodotti alimentari, occorre interpretare tale nozione alla luce del contesto in cui essa si situa nell'ambito della direttiva stessa;
- ➔ da detto contesto (segnatamente dall'art.12, n.3, lett.a), non emerge alcuna distinzione o restrizione in funzione del tipo di negozio, delle modalità di vendita, del condizionamento, della preparazione o della temperatura;
- ➔ la suddetta disposizione menziona altresì gli *“ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari”*, nonché i *“prodotti normalmente utilizzati per arricchire o sostituire prodotti alimentari”*;

ha risposto affermativamente, ritenendo che:

nella locuzione “prodotti alimentari” vadano ricomprese anche le vivande e i pasti che, come quelli di cui alla sentenza in commento, siano cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il consumo immediato, in quanto servono comunque da nutrimento ai consumatori.

I precedenti: prassi e giurisprudenza europea

La sentenza in trattazione, anche se antecedente - ma verosimilmente i giudici ne erano già a conoscenza dal momento che il chiarimento fornito era stato richiesto dal Consiglio dell'Unione Europea al Coreper (acronimo del francese *Comité des représentants permanents*, organo interno del Consiglio dell'Unione europea) con nota 16805/10 del 2 dicembre 2010 - rispecchia quanto all'art.6 del nuovo Regolamento di esecuzione Ue n.282/11 del Consiglio del 15 marzo 2011¹¹, secondo i cui dettami:

*“1. I servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell'insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore.
2. La fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di supporto, non è considerata un servizio di ristorazione o di catering ai sensi del paragrafo 1”.*

I concetti esposti nella sentenza, a prescindere quindi se la Corte fosse o meno a conoscenza di quanto poi al citato art.6 del Regolamento n.282/11, non sono comunque una novità, essendo già stati espressi dalla stessa giurisprudenza comunitaria nella [sentenza dell'11 febbraio 2010, causa C-88/09](#), sia pur relativa a fattispecie diversa. Con questa pronuncia, infatti, la Corte aveva precisato che l'attività di reprografia:

- ➔ è da considerarsi una cessione di beni, se si limita a una semplice operazione di riproduzione di documenti su supporto e il potere di disporre viene trasferito dal reprografo al cliente che ha ordinato la copia dell'originale;
- ➔ è da considerarsi una prestazione di servizi, se invece si accompagna a prestazioni complementari idonee, per l'importanza che assumono per il destinatario, del tempo che la loro esecuzione richiede, del trattamento di cui il documento originale necessita, nonché della parte del costo totale che tali prestazioni rappresentano, a rivestire carattere predominante rispetto all'operazione di cessione di beni, in modo tale da costituire un fine a sé stante per il loro destinatario.

¹¹ In GUUE serie L n.77 del 23 marzo 2011.

La normativa italiana

Per quel che concerne la normativa italiana, si ricorda che la stessa qualifica, all'art.3, co.2, n.4), del DPR n.633/72, prestazioni di servizi, tra le quali rientra il *catering*¹², le somministrazioni di alimenti e bevande, intendendo per "somministrazioni", conformemente alla normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi¹³, tutte le operazioni che consentono la consumazione in loco di alimenti e bevande; così da differenziarle dalle "vendite da asporto" o "*take away*", quelle cioè in cui i prodotti vengono portati via dal cliente e non consumati nei locali dell'azienda del prestatore/cedente, considerate invece quali cessioni¹⁴, soggette all'aliquota propria dei beni ceduti; con conseguente, per inciso, anche diverso momento impositivo delle stesse rispetto alle somministrazioni.

La somministrazione di alimenti e bevande secondo il DPR n.633/72, quindi, è individuata, in piena aderenza alla sentenza prima esaminata e all'art.6 del nuovo Regolamento n.282/11, in tutte quelle operazioni effettuate nei e dai pubblici esercizi il cui contenuto si sostanzia, oltre che da una cessione di beni, anche in una prestazione di servizio, a prescindere dal luogo in cui le operazioni stesse vengono poi concretamente rese, quindi anche fuori dai propri locali, ivi comprese le somministrazioni previste in un contratto d'appalto.

Tra le stesse rientrano infatti, come ulteriormente precisato dall'Amministrazione Finanziaria, anche *"tutte le prestazioni di servizi per rinfreschi, buffet, pranzi ecc., effettuate con merce, attrezzatura e personale dell'azienda nel domicilio o presso la sede indicata dal cliente, nonché quelle consistenti in piccole somministrazioni (caffè, cappuccini, cornetti ecc.) effettuate presso uffici, negozi ed Enti"*¹⁵.

Per quanto all'aliquota Iva in concreto applicabile alle vendite per asporto, che, come prima detto, sono soggette all'aliquota propria dei beni ceduti, e che possono ad esempio essere costituite anche da minestre, zuppe, paste alimentari cotte, con carne e senza carne, l'Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di precisare¹⁶ che, allo scopo, occorre di volta in volta ricercarla e determinarla giuste le *"componenti che costituiscono i pasti stessi e che qualificano la preparazione alimentare consentendo di individuarne la relativa classifica doganale e l'eventuale corrispondente voce della Tabella A, allegata al DPR n.633/72"*.

¹² R.M. n.380292 del 25/02/80.

¹³ L'art.1 della L. n.287/91, definisce somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.

¹⁴ C.M. n.3 del 19/01/80.

¹⁵ Precitata R.M. n.380292/80.

¹⁶ R.M. n.107 del 20/08/98.




Il differente trattamento fiscale delle operazioni di factoring e di recupero crediti

La natura atipica del contratto di *factoring* e la sua collocazione in ambito giuridico e fiscale hanno da tempo alimentato un acceso dibattito, in dottrina e nella giurisprudenza, relativamente all'esatta qualificazione della natura giuridica di tali operazioni, al fine di pervenire all'individuazione della disciplina fiscale applicabile, soprattutto in materia di imposta sul valore aggiunto.


Il contratto di factoring

Il *factoring* è il contratto con il quale un imprenditore (denominato "cedente") si impegna a cedere i crediti commerciali sia presenti che futuri emergenti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto (denominato "*factor*") a fronte di un corrispettivo. Si tratta, quindi, di una prestazione di servizi costituita generalmente dalla gestione e riscossione degli stessi crediti o parte di essi, ovvero del finanziamento del soggetto cedente attraverso la concessione di prestiti o il pagamento dei crediti ceduti.


Nel factoring, pertanto, vengono coinvolte tre tipologie di soggetti:



La cessione dei crediti può avvenire con le seguenti modalità:



Il contratto di factoring può essere posto in essere secondo differenti tipologie:



La figura del *factor* è generalmente identificabile con una banca ovvero con una Società specializzata che svolge sia servizi gestionali volti alla contabilizzazione dei crediti e al recupero degli stessi sia servizi finanziari volti all'erogazione di un prestito/finanziamento rapportato all'importo dei crediti ceduti. Pertanto:

la cessione di un credito non rappresenta il fine dell'accordo, bensì lo strumento attraverso il quale è possibile l'erogazione dei servizi da parte del *factor* e, generalmente, l'operazione di *factoring* cela un'operazione di finanziamento dell'impresa cedente.

Per il *factor*, il corrispettivo per i servizi prestati è costituito dalle seguenti voci:

- la **commissione di factoring**: è il corrispettivo dovuto per i servizi di gestione e di riscossione del credito ceduto; generalmente varia in relazione alla tipologia del contratto di *factoring* tra l'1% e il 2% dell'ammontare dei crediti;
- gli **interessi**: dovuti nei casi (più diffusi) di anticipazione del credito.

L'impresa cedente a mezzo del contratto di *factoring* può ottenere i seguenti vantaggi:

- trasferimento del rischio di insolvenza nel caso di cessione di crediti *pro soluto*;
- disponibilità immediata di liquidità nel caso di anticipazione del credito;
- riduzione dei costi in quanto spesso la gestione dei crediti comporta costi di riscossione più elevati delle commissioni di *factoring*;
- riduzione delle perdite su crediti grazie a maggiori informazioni sulla solvibilità del cliente fornita dal *factor*;
- semplificazione della gestione dei crediti e snellimento delle operazioni contabili.

Dal punto di vista civilistico, il contratto di *factoring* non ha una precisa regolamentazione, tuttavia ha trovato una collocazione giuridica con la L. n.52/91, in cui viene inquadrato come una **disciplina particolare della cessione del credito**, ma, a differenza di quest'ultimo, disciplinato dagli artt.1260-1264 c.c., il contratto di *factoring* riguarda una pluralità di crediti.

La Legge n.52/91 stabilisce l'ambito di applicazione dello strumento del *factoring* che pertanto deve rispondere ai seguenti requisiti:

- si applica quando la cessione di crediti pecuniari contro il pagamento di un corrispettivo ha come cedente un imprenditore;
- i crediti presenti e futuri devono sorgere nel corso dell'esercizio dell'impresa;
- il cessionario (*factor*) ha una personalità giuridica il cui oggetto sociale preveda espressamente l'acquisto di crediti commerciali d'impresa e il cui capitale sociale è almeno dieci volte superiore a quello minimo previsto per le società per azioni.

Inoltre il *factoring* può essere esercitato, oltre che dalle banche, solo da enti o società iscritte in un'apposita sezione presso la Banca d'Italia, (cui sono demandati i compiti di vigilanza), e che hanno inoltre l'obbligo di certificazione del bilancio.

I crediti esistenti e futuri possono essere ceduti anche in massa, inoltre il credito è ceduto con la garanzia del cedente, salvo che il *factor* vi rinunci (cessione *pro soluto*).

Applicazione dell'Iva nelle operazioni di *factoring* e di recupero crediti

Con la [R.M. n.32 dell'11 marzo 2011](#), l'Amministrazione Finanziaria ha indicato la netta distinzione da operare ai fini fiscali tra il recupero crediti e l'operazione di *factoring*, confermando il principio contenuto nella meno recente [R.M. n.139/E/04](#).

L'attività di *factoring* si differenzia da quella di recupero crediti principalmente sotto il profilo della causa, ossia l'effettivo interesse economico riconosciuto alle parti. Se il *factoring* è un'operazione volta a coprire le esigenze di finanziamento dell'impresa, il recupero crediti è finalizzato al soddisfacimento delle ragioni del creditore.

- 🍷 Per definire la natura dell'operazione è pertanto necessario operare, di volta in volta, un'indagine che consenta di individuare la corretta natura dell'operazione realizzata.

L'attività di **factoring** ha natura prevalentemente finanziaria, sia con riferimento ai soggetti che possono esercitarla (banche e altri enti o società iscritte in apposito Albo della Banca d'Italia) sia con riferimento alla natura del negozio, identificata nel finanziamento. Con la stipula di un contratto di *factoring*, il creditore vuole ottenere un finanziamento, consistente nell'anticipazione dei propri crediti, per il quale paga una commissione assimilabile ad un pagamento di interessi, essendo generalmente quantificata in una percentuale dell'ammontare dei crediti ceduti.


Appare evidente che tale attività costituisce una vera e propria operazione finanziaria, e come tale, dal punto di vista fiscale dell'Iva, rientra tra le operazioni esenti ai sensi dell'art.10, co.1, n.1 del DPR n.633/72.

Al contrario, se la causa del contratto consiste nell'ottenere da parte del prestatore una gestione dei crediti rivolta essenzialmente al recupero degli stessi, l'operazione è da qualificare come attività di recupero crediti e come tale imponibile ai fini Iva.

Tipologia di operazione	Natura	Trattamento ai fini Iva
Operazione di factoring	Finanziamento dell'impresa	Esente ex art.10, co.1, n.1 DPR n.633/72
Operazione di recupero crediti	Soddisfacimento del credito	Imponibile Iva

L'Amministrazione Finanziaria ha inoltre precisato che la presenza di clausole *pro soluto* o *pro solvendo* non incide sulla natura finanziaria del contratto di *factoring*, ma unicamente sulla determinazione della percentuale di commissione (o interesse).

Un'altra importante differenza riguarda la titolarità del credito, infatti:



Tuttavia, nel caso in cui nel contratto di *factoring* siano previste clausole particolari e il *factor* offra delle prestazioni aggiuntive di diversa natura rispetto al solo finanziamento successivo alla cessione del credito, quali per esempio l'analisi del portafoglio clienti o la gestione dei crediti diversi da quelli ceduti, per tali ulteriori prestazioni si dovrà convenire un autonomo corrispettivo soggetto ad Iva.

Gli organi accertatori, per procedere alla qualificazione dell'operazione, sono tenuti a condurre un'attenta analisi della tipologia di accordo che viene posto in essere a seguito del contratto stipulato tra cedente e cessionario. A tal fine, la recente R.M. n.32/11 elenca alcuni utili criteri di valutazione:

- nelle operazioni di *factoring*, a differenza di quelle di recupero crediti, si verifica la cessione di titolarità del credito, a nulla rilevando che il cedente sia liberato (cessione pro soluto) o meno (cessione pro solvendo) dal rischio di buon esito dell'operazione;
- la causa finanziaria del *factoring* è confermata dal versamento al cedente da parte del *factor*, di una somma di denaro all'atto di cessione del credito, consentendo la trasformazione del credito in attività liquide prima della scadenza del credito;
- la presenza di una clausola che preveda l'erogazione delle somme, a beneficio del creditore, soltanto nel momento dell'effettiva riscossione da parte del prestatore, costituisce l'elemento tipico dell'attività di recupero crediti.

Infine l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso di *factoring*, il compenso del *factor*, costituito dalla differenza tra il valore nominale del credito e le somme anticipate, è assoggettato al regime di esenzione a prescindere che venga scomposto in commissioni e interessi ovvero venga previsto un unico compenso in cui le commissioni prevalgano sugli interessi determinati in base ai parametri di calcolo degli stessi comunemente praticati.

Factoring e imposte dirette

La cessione dei crediti commerciali genera nell'ambito del reddito d'impresa componenti negativi di reddito classificabili tra le perdite ai sensi dell'art.101, co.5 del DPR n.917/86. Tale norma dispone che:

“...le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso...se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali...”.

Rispetto ai requisiti previsti da tale norma, la cessione dei crediti alla società di *factoring* comporta ai fini fiscali un trattamento delle perdite che risulta differente in funzione delle modalità di cessione dei crediti che si possono distinguere in:

- cessione *pro solvendo*;
- cessione *pro soluto*.

Cessione *pro solvendo*

Nella cessione *pro solvendo*, l'impresa cede alla società di *factoring* i propri crediti generalmente per finanziare la sua attività attraverso l'anticipazione del corrispettivo determinato sull'ammontare del credito ceduto.

L'eventuale perdita in capo al soggetto cedente connessa alla cessione dei crediti con la clausola *pro solvendo* non è ammessa in deduzione in capo al cedente poiché non sussistono i requisiti della certezza e precisione.

L'Amministrazione Finanziaria ha più volte precisato che:

con l'operazione di cessione *pro solvendo* il cedente è tenuto a garantire soltanto l'esistenza del credito ceduto e non la solvibilità del debitore



pertanto i crediti non escono definitivamente dalla sfera giuridica del cedente



di conseguenza non si verificano gli elementi certi e precisi che permettono la deducibilità delle perdite su crediti.

Tuttavia, questa interpretazione non è condivisa da parte della giurisprudenza che invece sostiene che i crediti ceduti *pro solvendo*, anche se comportano il rischio della retrocessione al cedente, successivamente alla cessione entrano nella sfera giuridica del cessionario che diviene l'unico titolare del credito ceduto.

Nella prassi commerciale queste difformità di interpretazione vengono superate dal fatto che generalmente la cessione dei crediti *pro solvendo* avviene a valore nominale e i componenti negativi imputati dal cedente a bilancio hanno natura di oneri finanziari relativi all'operazione e non di perdite su crediti.

Cessione *pro soluto*

La cessione dei crediti *pro soluto* viene tendenzialmente fatta ad un prezzo inferiore al valore nominale del credito, poiché il cedente non garantisce sulla solvibilità del debitore; pertanto il prezzo viene stabilito in base alle aspettative di incasso del credito ceduto nel momento della cessione.

In questo caso, in capo al cedente si realizza una perdita rilevata al momento della cessione, mentre in capo al *factor* si può realizzare una perdita o un utile in base al minor o maggior valore di cessione rispetto al valore di acquisto.

Con riguardo alla realizzazione delle perdite sui crediti ceduti, vi sono state diverse sentenze e orientamenti dottrinali che hanno preso in esame la fondatezza di elementi certi e precisi al fine della deducibilità delle stesse.

L'orientamento prevalente della giurisprudenza sostiene che la cessione *pro soluto* dei crediti considerati inesigibili non comporta automaticamente la deducibilità degli stessi se non vi è la certezza della perdita.

Tale orientamento viene confermato anche dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui la cessione *pro soluto* dei crediti ritenuti inesigibili non comporta la deducibilità degli stessi se non sono presenti elementi certi e precisi di insolvibilità o non siano oggetto di procedure concorsuali.

Sia la Giurisprudenza in materia e sia l'Amministrazione Finanziaria, quindi, hanno confermato che la cessione del credito *pro soluto* non comporta la deducibilità fiscale della perdita se non sono presenti elementi precisi e certi quali:

- il tentato recupero del credito con procedura esecutiva senza successo;
- la presenza di una procedura concorsuale in capo al debitore ceduto.

👉 Il contratto di *factoring* nella forma di *pro soluto* non permette, pertanto, in via diretta e immediata, la deducibilità della perdita realizzata sul credito ceduto, ma per poter dedurre fiscalmente la perdita il soggetto cedente deve supportare la cessione del credito con altri elementi di certezza e precisione della perdita e porre in essere una serie di attività antecedenti volte a dimostrare l'effettivo tentativo di recuperare il credito poi ceduto.

Solo l'esistenza delle condizioni sopra riportate consente alla società cedente di poter dedurre la perdita sui crediti determinata dalla differenza tra il valore nominale del credito ceduto ed il corrispettivo della cessione.

Analizzando il punto di vista della svalutazione del credito, secondo la prassi, i crediti ceduti alla società di *factoring* non sono tra quelli che danno titolo ad effettuare gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti rilevanti ai fini delle imposte dirette. L'Amministrazione Finanziaria considera indifferente l'esistenza del diritto di regresso verso il cedente in caso di insolvenza e, pertanto, non riconosce la possibilità di computare nella base di calcolo dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti deducibile i crediti ceduti.

Di diverso avviso è stata la giurisprudenza recente, condivisa anche da parte della dottrina che si è schierata contro l'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria sostenendo che la cessione *pro solvendo* comporta che i crediti ceduti continuino a far parte della sfera di rischio in capo al cedente, tant'è che anche il principio contabile n.15 dispone che il fondo svalutazione crediti "*deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso*"¹⁷. Oltre alla rilevazione delle perdite, il contratto di *factoring* genera delle commissioni che rappresentano una componente negativa di reddito per il cedente e una componente positiva per il *factor*. Tali componenti, dal punto di vista fiscale seguiranno le ordinarie regole di deducibilità e tassazione previste dal Tuir.

Inoltre la somma a titolo di finanziamento corrisposta dal *factor* genera interessi passivi per il cedente (e attivi per il *factor*) e seguiranno anch'essi le ordinarie regole di competenza e tassazione.

¹⁷ Si vedano C.M. n.19 del 1/08/87; Cass., sent. n.1233 del 13/07/01, n.12783 del 19/10/01, n.2133 del 14/02/02.



Violazioni fiscali e responsabilità del professionista

Premessa

Il tema della responsabilità del professionista tributario può essere affrontato da diversi punti di vista, comportando diverse ricadute sia nel rapporto privatistico con il cliente, sia in quello che lega il cliente, ma anche lo stesso professionista, con lo Stato, per quanto attiene la responsabilità sanzionatoria.

È peraltro da segnalare che queste problematiche non interessano solo chi esercita una libera professione, quali i dottori commercialisti o gli avvocati, ma tutti coloro che instaurano un rapporto con il contribuente, a cui rendono informazioni e pareri in materia fiscale. L'attività di consulenza tributaria, infatti, non è un'attività protetta, potendo quindi essere esercitata anche da altri soggetti rispetto a quelli che esercitano le c.d. "professioni liberali". In questo lavoro si cercherà di delineare la struttura della responsabilità sanzionatoria del professionista e del contribuente, con qualche cenno agli aspetti civilistici, rinviando a successivi interventi ulteriori e più specifici approfondimenti.

Il concorso di colpa tra cliente e professionista

La responsabilità del professionista fiscale viene in rilievo soprattutto con riferimento alla sanzionabilità del comportamento ai sensi del D.Lgs. n.472/97 e quindi ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Il sistema delle sanzioni amministrative tributarie accoglie, come è noto, il principio della personalità della responsabilità sanzionatoria, con i corollari in tema di necessaria presenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo), autore diretto ed autore mediato, concorso di persone nella sanzione.

L'intervento del professionista deve essere quindi esaminato valutando due profili:

- 1** → il primo, relativo alle condizioni in presenza delle quali il professionista può essere autonomamente sanzionato per la violazione tributaria commessa nell'espletamento dell'incarico professionale svolto per conto del proprio cliente;
- 2** → il secondo, relativo alla possibilità di ritenere indenne il cliente/contribuente dalle sanzioni amministrative, proprio a seguito dell'intervento del professionista nella commissione dell'illecito.

In tema di concorso di persone, la norma di riferimento è rappresentata dall'art.9, D.Lgs. n.472/97, a mente del quale:

"quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso".

Il professionista può concorrere alla commissione dell'illecito con il proprio comportamento colposo in particolare se la propria attività è relativa ad adempimenti meramente esecutivi o materiali, oppure a questioni ordinarie e semplici.

Esempio

Per esempio:

- ➔ la mancata presentazione della dichiarazione tributaria nei termini;
- ➔ oppure errori di inserimento dati nella stessa dichiarazione;
- ➔ oppure l'erronea indicazione o il mancato rispetto di un termine di scadenza.

Se, invece, la violazione della norma tributaria e la conseguente sanzione dipende da un'attività di consulenza svolta, nella risoluzione di problemi di speciale difficoltà, la punibilità del professionista è da affermare solo nei casi di "dolo o colpa grave", come previsto dall'art.5, co.1, D.Lgs. n.472/97.

Questa previsione legislativa, che peraltro si pone in coerenza con la disposizione civilistica di cui all'art.2236 c.c., riduce notevolmente le ipotesi in cui il professionista, al di fuori della risoluzione di casi di *routine* o di adempimenti meramente formali, possa essere chiamato alla responsabilità concorrente con il proprio assistito.

Questo perché la soluzione dei problemi fiscali che normalmente si presentano dinanzi ad un consulente e che portano poi ad accertamenti e/o controversie, possono assumere il carattere della "speciale difficoltà" quando l'interpretazione e l'applicazione di una norma appaia controversa o comunque non univoca nella giurisprudenza, prassi e dottrina, oppure non chiaramente individuabile con riferimento al caso concreto.

🌿 Per questo aspetto, ed anche per premunirsi rispetto ad un'eventuale responsabilità civilistica, è sempre opportuno mettere il cliente a conoscenza del carattere non pacifico o dubbio o controverso di una determinata operazione o, in generale, scelta fiscale.

Il comportamento doloso del professionista è invece sempre in grado di realizzare un concorso nella violazione e quindi nella sanzionabilità, come già affermato dalla C.M. n.180/E/98.

Esempio

Si prendano le ipotesi di:

- ➔ tenuta di contabilità irregolare, anche se in adesione alle direttive dell'assistito;
- ➔ omissioni o infedeltà nella compilazione della dichiarazione in complicità con il cliente;
- ➔ suggerimenti o collaborazione fattiva per la creazione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti¹⁸.

Qualora, dunque, l'Amministrazione acquisisca elementi di prova in grado di dimostrare la partecipazione dolosa del professionista, potrà esserci l'emissione dell'atto di irrogazione delle sanzioni anche a capo di quest'ultimo, il quale potrà evidentemente difendersi proprio dimostrando l'assenza dell'elemento soggettivo, oltre che il possibile coinvolgimento anche in fattispecie di carattere penale¹⁹.

È invece più difficile, e l'esperienza applicativa è in questa direzione, il coinvolgimento del professionista a livello di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, quando la violazione sia riconducibile a contegni di tipo colposo, proprio per la difficoltà della prova dell'elemento soggettivo. In questo secondo caso, sarà più probabile un coinvolgimento del professionista, da parte dello stesso cliente, a livello di responsabilità civilistica.

Quando la responsabilità fiscale del professionista sostituisce quella del cliente/contribuente

La responsabilità del professionista, può, in talune circostanze, arrivare anche ad escludere quella del cliente/contribuente ed, anzi, sostituirsi con quest'ultima.

¹⁸ In questo senso, G.Falsitta, A.Fantozzi, G.Marongiu, F.Moschetti, "Commentario breve alle leggi tributarie", Accertamento e sanzioni, Padova, 2011, pag.749.

¹⁹ Come nel caso esaminato dalla sentenza del Tribunale di Brescia del 16/10/10.

Sono le ipotesi in cui i comportamenti del professionista integrino i requisiti dell'art.10, D.Lgs. n.472/97, che prevede la responsabilità del c.d. "autore mediato".

Ai sensi della norma citata, è autore mediato chi:

"con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione", con la conseguenza che egli "ne risponde in luogo del suo autore materiale".

La disposizione va coordinata con l'art.9 già citato in tema di concorso di persone ed ovviamente declinata in relazione alle ipotesi di responsabilità professionale.

Da questo punto di vista, viene in rilievo, in particolare, la circostanza che il contribuente commetta la violazione in quanto "indotto in errore incolpevole" dal proprio professionista. In termini generali possono configurarsi due ipotesi.

Ipotesi 1

Il professionista induce in errore il contribuente, al quale non è addebitabile neppure una responsabilità per colpa

Per colpa, si intende sia la colpa nella partecipazione attiva alla violazione, ma anche quella "in vigilando", quando cioè il cliente ometta completamente di controllare la condotta del professionista, oltre che quella "in eligendo", che si realizza quando il cliente scelga un consulente del tutto privo di esperienza in campo fiscale o inaffidabile.

L'esclusione della responsabilità del cliente/contribuente può dunque realizzarsi quando il comportamento del professionista sia tale da escludere l'esistenza di qualunque dubbio o incertezza in capo al cliente, in modo tale che quest'ultimo non sia in grado di percepire in nessun modo l'antigiuridicità della propria condotta che invece ritenga conforme alla legge ([C.M. n.180/E/98](#))²⁰.

Ipotesi 2

Il professionista induce in errore il contribuente, il quale sarà però corresponsabile della violazione commessa, in presenza di una colpa "in eligendo o in vigilando", ai sensi dell'art.9, D.Lgs. n. 472/97.

Sull'individuazione del confine delle due ipotesi, è intervenuta lo scorso anno la [Corte di Cassazione, con la sentenza n.12473 del 21/05/10](#).

Nel caso concreto, un soggetto aveva delegato la cura degli adempimenti amministrativi e fiscali ad un commercialista esterno, il quale si era reso responsabile di gravi omissioni, quali l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e delle scritture contabili. Ad avviso della Suprema Corte, la responsabilità del contribuente per le sanzioni amministrative può essere esclusa solo in caso di prova della mancanza di colpa, conseguentemente il contribuente:

"non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di avere incaricato un professionista delle relative adempienze, dovendo egli altresì allegare e dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione".

Tale sentenza riproduce un orientamento, anche dottrinale, piuttosto consolidato, il quale, in presenza di errori imputabili al professionista, tende a non ritenere esclusa la responsabilità

²⁰ Si veda G.Falsitta, A.Fantozzi, G.Marongiu, F.Moschetti, "Commentario breve alle leggi tributarie", Accertamento e sanzioni, Padova, 2011, pag.753.

del cliente/contribuente per la sola circostanza della “delega”, visto che il soggetto avrebbe comunque un persistente onere di controllo sull’operato del professionista.

In definitiva, in questi casi, la prova del comportamento incolpevole del contribuente/cliente può raggiungersi solo quando, come la stessa Corte di Cassazione afferma, si dimostri “*un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento*”.

Si pensi alla redazione di una falsa attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi oppure la falsificazione di documenti concernenti il versamento di imposte.

La responsabilità civilistica: profili dubbi

I profili civilistici della responsabilità del professionista sono importanti e complessi e non è questa la sede per approfondirli compiutamente. In termini generali, è possibile affermare che oltre alla responsabilità per obblighi c.d. “di *routine*”, comportanti la soluzione di questioni semplici ed adempimenti formali, il professionista può essere chiamato a rispondere per risarcimento dei danni derivanti dalla propria attività, a seguito di attività di consulenza, solo in presenza di dolo o di colpa grave.

IL CASO

Un problema, tuttavia, si è recentemente posto all’attenzione della giurisprudenza e riguardava il caso di un cliente che era stato oggetto di una ripresa fiscale, con pagamento delle sanzioni amministrative, per avere esposto in dichiarazione dei redditi dei costi non documentati²¹.

In secondo grado, la Corte di Appello aveva condannato il commercialista incaricato della tenuta della contabilità e della compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi, al risarcimento del danno a favore del cliente, pari alla metà delle sanzioni applicate all’erario, sulla base della considerazione del concorso di colpa del contribuente medesimo.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di appello sulla base della considerazione che il professionista avrebbe dovuto escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi, qualora il cliente non avesse provveduto a fornire la relativa documentazione, perché tale comportamento sarebbe richiesto dall’onere di diligenza e di rispetto delle regole della professione.


La pronuncia è estremamente rilevante, soprattutto in termini di possibile impatto applicativo, perché ne deriverebbe un onere, a carico del professionista, di indagine anche nel merito rispetto alle indicazioni fornite direttamente dal proprio cliente.

È però anche da segnalare come la dottrina²² abbia fortemente criticato la sentenza in esame, che non distingue la responsabilità “ordinaria” del commercialista, da quella che allo stesso deriva quando debba apporre il c.d. “visto pesante” o la “certificazione tributaria”.

In questi ultimi casi, infatti, è lo stesso professionista che attesta, oltre alla rispondenza della dichiarazione alle scritture e documenti contabili, anche la corretta applicazione delle norme fiscali, intervenendo con un controllo di ordine sostanziale. Analogamente, il professionista è tenuto a fare quando appone il visto di conformità per le compensazioni orizzontali in materia di Iva, ricorrendo i necessari requisiti.

²¹ [Cassazione, sent. n.9916 del 26/04/10.](#)

²² Lupi, Ingrao, Bussiano, “*Il consulente fiscale risponde verso il cliente per violazioni fiscali “decise assieme”?*”, in Dialoghi tributari, 2010, 5, pag.557 ss..



Tuttavia, proprio la pronuncia recente della Corte di Cassazione impone di prestare grande attenzione e consigliare estrema cautela, in attesa di seguire l’ulteriore evoluzione giurisprudenziale sul tema.

²³ Ingraio, cit..

LEGENDA icone

	“Notizie flash” – riepilogo settimanale e sintesi commentata delle principali novità normative, di prassi, giurisprudenza e dottrina, in materia fiscale, contabile e giuridica, con link ipertestuali		“Check List e formulari di Studio” – pratiche carte di lavoro e fac-simili di formulari che supportano il Professionista nell'attività quotidiana. Tutte scaricabili in formato Word
	“Focus di pratica professionale” – interventi pratico-operativi, ricchi di esempi numerici, consigli professionali e schemi di sintesi su temi fiscali di particolare interesse e attualità		“Approfondimenti monografici” – guide ricche di commenti, interpretazioni, applicazioni ed esempi tecnici per risolvere in modo chiaro e completo dubbi e problematiche professionali
	“Il punto sull'Iva” – sezione quindicinale di aggiornamento ed approfondimento curata dai professionisti più esperti in campo Iva. Una guida autorevole sugli aspetti maggiormente complessi e controversi in materia di imposta sul valore aggiunto, in ambito nazionale ed internazionale		“Fisco e Estero” – approfondimento e aggiornamento costante su Iva intra ed extracomunitaria e imposte dirette: residenza; tassazione dei redditi prodotti in Italia e all'estero; doppia imposizione; dividendi; stabile organizzazione, CFC, transfer pricing, monitoraggio fiscale e norme antiabuso.
	“I contratti d'impresa” – analisi della disciplina giuridica, fiscale, contabile e previdenziale delle principali fattispecie contrattuali utilizzate dai commercialisti e dalle aziende		“Accertamento e Verifiche” – appuntamento mensile mirato ad offrire soluzioni e consigli pratici per affrontare e gestire le fasi di accertamento tributario partendo da casi reali
	“Istituti deflattivi e Contenzioso Fiscale” – approfondimento operativo sui problemi più diffusi del pre - contenzioso sviluppato con casi pratici e analisi delle più interessanti e controverse pronunce del periodo		“Normativa e prassi in sintesi” – allegato alla circolare che riepiloga con tavole sinottiche e schemi di sintesi i principali provvedimenti normativi e la prassi ministeriale. Un vero e proprio archivio di norme e circolari interpretative, rappre-sentato in estrema sintesi ed in forma schematica
	“Adempimenti e problematiche di Diritto societario” – i più qualificati esperti di diritto guidano i Professionisti a risolvere le problematiche più frequenti nell'applicazione pratica della normativa societaria attraverso le interpretazioni del Notariato, della giurisprudenza e della dottrina		“Scadenario” – ogni quindici giorni il calendario delle scadenze degli adempimenti fiscali e contributivi del periodo

EDITORE E PROPRIETARIO Gruppo Euroconference S.p.a.	COMITATO DI REDAZIONE		ABBONAMENTO ANNUALE 2011 Euro 220 Iva esclusa
DIRETTORE RESPONSABILE Gian Paolo Ranocchi	Alessandro Corsini Guido Martinelli Paolo Meneghetti Duilio Liburdi Fabio Garrini	Gian Paolo Ranocchi Luca Miele Norberto Villa Luca Caramaschi Viviana Grippo	SITO INTERNET Per informazioni e ordini: www.euroconference.it
PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE Settimanale Vendita esclusiva per abbonamento	COLLABORATORI ESTERNI		STAMPA Pubblicazione diffusa per e-mail
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA Via E. Fermi, 11 – 37135 Verona	Giacomo Albano Andrea Bonghi Sandro Cerato Stefano Chirichigno Valerio Cirimbilla Francesco Facchini Fabio Giommoni Thomas Tassani	Fabio Landuzzi Sergio Pellegrino Andrea Soprani Maurizio Tozzi Alberto Trabucchi Giovanni Valcarenghi Ennio Vial Francesco Zuech	Autorizzazione del tribunale di Verona n.1448 del 29 giugno 2001 ISSN: 2039-9618
DIRETTORE SCIENTIFICO Alessandro Corsini			SERVIZIO CLIENTI Per informazioni su abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo, ecc... Tel. 045/8201828 fax 045/502430 e-mail: circolari@euroconference.it
RESPONSABILE REDAZIONALE Alessia Zoppi			
REDAZIONE Silvia Righetti			

Per i contenuti de *La Circolare Tributaria* Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.